

## Convenzione Comune ISIA per tirocini curriculari

Ruzzier Daniela - Comune Trieste

Inviato: martedì 5 dicembre 2017 12:43

A: Risorse Umane - Comune di Trieste

Cc: Cancelleria Area I - Comune Trieste; Cancelleria Contratti - Comune di Trieste; Primani Mariapaola

Allegati:P\_12\_ISIA.pdf (101 KB)

Alla Direzione Generale e Risorse Umane - Servizio Risorse Umane


e p.c. All'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Prot. n. 12/2-19/17

**OGGETTO:** Convenzione tra il Comune di Trieste e l'I.S.I.A. Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (C.F. 82004670418) per l'avvio di tirocini curriculari.

Si invia in allegato copia della convenzione in oggetto, n. 12/2017 del Registro Stipule Pubbliche Amministrazioni, stipulata il 04.12.2017 in modalità elettronica.

Daniela Ruzzier



**COMUNE DI TRIESTE**

C. F. e P.I.V.A. 00210240321

**Area Servizi Generali**

Servizio Appalti e Contratti

Accordo P.A./2017

Prot. n. 12/2-19/17

**OGGETTO:** Convenzione tra il Comune di Trieste e l'I.S.I.A. - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (C.F. 82004670418) per l'avvio di tirocini curriculari.

Premesso che:

– al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

– il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

– con deliberazione giunta n. 558 dd. 13 novembre 2017, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato approvato il testo della convenzione con l'I.S.I.A. - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino per l'avvio di tirocini curriculari;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - d'ora in avanti detto anche più brevemente "soggetto ospitante" - rappresentato dalla dott.ssa **Manuela SARTORE**, Dirigente del Servizio Risorse Umane - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'**I.S.I.A. - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino** con sede a Urbino in Via Santa Chiara n. 36 - d'ora in poi denominato "soggetto promotore" - rappresentato dal Direttore dell'I.S.I.A., prof. **Jonathan PIERINI**, nato a Urbino (PU) il 22 (ventidue) aprile 1983 (millenovecentottantatre) domiciliato per la sua carica presso la sede suddetta;

si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**

I. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Comune di Trieste si impegna ad accogliere presso le sue strutture compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 1 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

**Art. 2**

I. Il tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 142 del 1998 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

#### **Art. 4**

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore; quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.

2. Il soggetto promotore si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

3. Il soggetto promotore, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

#### **Art. 5**

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; il soggetto promotore provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.

#### **Art. 6**

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente atto e, per quanto riguarda il Comune di Trieste, potrà essere prorogata con determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane, per un ulteriore triennio, fatta salva per entrambe le parti la possibilità di disdetta, da

esercitarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante apposita dichiarazione spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 7**

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010, eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**Art. 8**

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'I.S.I.A. - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.

Il presente atto, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, data della firma digitale

per il Comune di Trieste  
dott.ssa Manuela Sartore  
documento firmato digitalmente

Urbino, data della firma digitale

per l'I.S.I.A. - Istituto Superiore  
per le Industrie Artistiche di Urbino  
prof. Jonathan Pierini  
documento firmato digitalmente



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Elenco dei principali dati relativi alla Firma**

**05 dicembre 2017**

**Dati firme**

**Firmatario 1**

Numero di serie: 10209990E5DA75F480E7E2BFF1DEBCDF

**Soggetto**

Stato: IT

Organizzazione: non presente

Nome comune: Pierini Jonathan

Numero di serie del DN: IT:PRNJTH83D22L500B

Nome: Jonathan

Cognome: Pierini

DN Qualifier: 14887761

**C.A. Emittente**

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Policy Information List**

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14

**Policy Qualifier List**

**Policy Qualifier**

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1

**Qualified Certificate Statements**

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 14/10/2015 00.00.00

Certificato valido fino al: 13/10/2018 23.59.59

**Attributi Firmati**

Data e ora della firma: 04/12/2017 09.12.01

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 05/12/2017 09.53.17

Esito: Verifica Corretta

**Firmatario 2**

Numero di serie: 1AB8AB

**Soggetto**

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Nome comune: Manuela Sartore

DN Qualifier: 2013111628453

Numero di serie del DN: IT:SRTMNL70T51B160A

Cognome: SARTORE

Nome: MANUELA

**C.A. Emittente**

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

**Attributi**

Data di nascita: 11/12/1970 00.00.00

**Policy Information List**

**Policy Information**

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1

**Policy Qualifier List**

**Policy Qualifier**

---

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Elenco dei principali dati relativi alla Firma**

**05 dicembre 2017**

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 21/02/2016 17.14.07

Certificato valido fino al: 18/03/2019 22.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 04/12/2017 15.11.44

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 05/12/2017 09.53.17

Esito: Verifica Corretta